



COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza Castello n. 11

12030 Caramagna Piemonte

Bando di concorso per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel comune di Caramagna Piemonte

(Legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 e dei regolamenti attuativi pubblicati sul B.U.R.P. n. 40 del 6 ottobre 2011)

E' indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Da possedere alla data del bando (09/05/2013)

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17 febbraio 2010 n. 3 possono partecipare al presente bando di concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

(requisito solo per il richiedente) Possono partecipare al presente bando coloro che hanno la residenza o prestano attività lavorativa, da almeno tre (3) anni, nei Comuni compresi nell'ambito territoriale n. 39 del bando e precisamente: Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Faule, Marene, Monasterolo di Savigliano, Murello, Polonghera, Racconigi, Ruffia, Savigliano, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco.

Ulteriori requisiti richiesti per ciascun componente del nucleo familiare, compreso il richiedente:

- a) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
- b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:

- 1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;
 - 2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
 - 3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
 - 4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;
- c) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- d) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- e) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- f) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- g) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- h) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) in corso di validità e relativo all'ultima dichiarazione fiscale utile, non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2, **ossia ad € 20.620,00.**

Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli Enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.

ASSEGNAZIONE ALLE FORZE DELL'ORDINE ED AI VIGILI DEL FUOCO

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010, possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

RISERVA A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L.R. 3/2010 s.m.i. è individuata una riserva, fino al massimo del 25%, degli alloggi che si rendono disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria, a favore delle categorie di cittadini di seguito descritti:

- giovani coppie che abbiano contratto matrimonio da non più di due anni;
- nuclei familiari composti unicamente da anziani che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
- nuclei monogenitoriali con figlio/i minori a carico;

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno di cui al comma 1 non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte dal richiedente utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti dal Comune di Caramagna Piemonte e distribuiti gratuitamente presso gli uffici comunali durante i periodi di apertura del bando.

I moduli di domanda possono essere scaricati dal sito del Comune di Caramagna Piemonte al seguente indirizzo www.comune.caramagnapiemonte.cn.it

Detto modulo di domanda, corredato da una marca da bollo di € 14,62 e fotocopia documento d'identità in corso di validità del dichiarante/richiedente, debitamente compilato firmato e corredato dalla necessaria documentazione, potrà essere presentato presso il Comune di Caramagna Piemonte – Piazza Castello n. 11 – 12030 Caramagna Piemonte, a partire **dalle ore 9,00 di martedì 14 Maggio 2013 e sino alle ore 12,30 di venerdì 12 Luglio 2013:**

- personalmente, dal richiedente (munito di valido documento di riconoscimento);
- da un familiare convivente o da un terzo incaricato (munito di delega firmata, di un valido documento di riconoscimento e di copia del documento del richiedente);
- a mezzo del servizio postale (in busta chiusa), con raccomandata A.R., allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (per la presentazione farà fede la data del timbro postale);
- inviato tramite PEC del richiedente o di intermediario abilitato utilizzando la casella di posta elettronica certificata del Comune di Caramagna Piemonte *comune.caramagnapiemonte.cn@legalmail.it*

Si precisa che, nel caso in cui il richiedente scelga di presentare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nell'ora e nel giorno di scadenza del bando.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine.

Per i cittadini emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

La domanda di partecipazione al bando ed i relativi allegati costituiscono autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti del nucleo familiare.

Alle domande sarà attribuito un punteggio secondo quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 3/2010 e dal Regolamento attuativo n. 10/R.

VERIFICA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Alla verifica delle domande presentate provvede il Comune di Caramagna Piemonte il quale, in caso di domanda con documentazione incompleta, provvederà a richiedere l'integrazione ai concorrenti interessati. Le domande, una volta verificate dal Comune di Caramagna Piemonte, saranno inoltrate ad un'apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 L.R. 3/2010. La predetta Commissione, istituita presso l'Agenzia Territoriale per la Casa competente per territorio, procederà alla formazione della graduatoria provvisoria. Tale graduatoria verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio Digitale dei Comuni parte dell'ambito territoriale n. 39 nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Cuneo, in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito Internet del Comune di Caramagna Piemonte (www.comune.caramagnapiemonte.cn.it). Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria (per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione) gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione che provvede in merito.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi, eventualmente disponibili, sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria definitiva e l'emissione del successivo bando di concorso il Comune di Caramagna Piemonte ha la facoltà prevista dall'art. 5, comma 5 della Legge Regionale n. 3/2010 di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R l'aggiornamento della graduatoria avviene mediante inoltro da parte del Comune di Caramagna Piemonte alla Commissione, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, di nuove domande e di richieste di modificazione del punteggio conseguenti a variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento.

Le nuove domande e le richieste di modificazione sono numerate a cura del Comune secondo l'ordine cronologico di presentazione.

La Commissione esamina le nuove domande e le richieste di modificazione presentate non più di due volte per anno solare, procedendo alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi. I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di numerazione sopra indicato.

Per gli aggiornamenti e le nuove domande il possesso dei requisiti di accesso è riferito alla data di presentazione. Le condizioni dichiarate in domanda sono riferite alla data di presentazione.

CONTROLLI

La commissione preposta alla formazione della graduatoria e gli uffici comunali competenti all'assegnazione degli alloggi possono far espletare in qualsiasi

momento, da organismi ed Enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, in base ad elementi obiettivamente accertati, si effettueranno verifiche più approfondite. In caso di dichiarazioni false e mendaci la domanda è esclusa dalla graduatoria. L'Amministrazione Comunale espletterà tutti gli accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge ed autocertificati.

FORME DI PUBBLICITA'

Il presente bando di concorso è pubblicato per 15 giorni utili consecutivi nell'Albo Pretorio Digitale del Comune di Caramagna Piemonte (www.comune.caramagnapiemonte.cn.it), nelle sedi dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Cuneo, in luogo aperto al pubblico e nei propri siti informatici.

Al fine di assicurare l'informazione ai cittadini italiani all'estero, copia del presente bando è trasmesso alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei paesi nei quali risultino emigrati cittadini italiani conseguentemente iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune.

Della pubblicazione del presente bando è data, inoltre, notizia mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 3/2010 s.m.i. e dai regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R.

Caramagna Piemonte, 14 Maggio 2013

Il Sindaco
Riu Mario Antonio